

(N. 179-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e Previdenza sociale

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

Comunicato alla Presidenza il 10 febbraio 1949

Ratifica della Convenzione sulle assicurazioni sociali conclusa a Bruxelles, tra l'Italia ed il Belgio, il 30 aprile 1948.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione, conclusa a Bruxelles tra l'Italia e il Belgio il 30 aprile 1948, era necessaria ed indispensabile per due motivi: perchè i precedenti accordi tra i due Paesi in materia di emigrazione rimontavano al 29 settembre 1938 e dopo quella epoca notevoli e radicali modificazioni erano intervenute in materia di legislazione sul lavoro e sulle assicurazioni sociali in genere; poi per il fatto che, in questi ultimi tempi, un notevole afflusso emigratorio si è verificato dall'Italia al Belgio, specie di operai minatori.

Si deve ammettere senz'altro che questa Convenzione palesa lo sforzo dell'Autorità governativa dei due Paesi di tutelare nel modo migliore i lavoratori che per necessità economiche emigrano e lavorano lontano dalle

loro case e dal loro Paese. Si è cercato, e ci pare sia stato raggiunto lo scopo, di porre i lavoratori sullo stesso piano onde potessero beneficiare delle disposizioni legislative esistenti nei due Paesi.

Nell'articolo 2 della Convenzione sono indicate e precisate le singole legislazioni che disciplinano l'assistenza sociale dei lavoratori, dalla assicurazione per invalidità e vecchiaia a quella per gli infortuni e malattie riferentisi alla specifica occupazione, e alle malattie di carattere generale, nonchè alla disoccupazione involontaria e ai contributi familiari. In tutta questa materia le due legislazioni ad un dipresso sono uguali. C'è una lacuna nella legislazione italiana in materia di pensione degli operai minatori o assimilati. Questa ed altre

deficienze possono essere regolate da accordi di carattere sussidiario previsti dalla stessa Convenzione. L'accordo concluso a Bruxelles, in una quarantina di articoli, contempla, come si è detto, tutta la complessa materia in difesa del lavoratore e dei suoi familiari. Ogni genere di malattia vi è contemplata, anche la tubercolosi, per la quale era difficile precisare disposizioni, data la incertezza sulla origine e sulle cause che determinano la malattia stessa.

Opportune ed encomiabili sono tutte le disposizioni che regolano i sussidi e gli aiuti per la maternità e per l'infanzia, per i contributi familiari e per tutte le altre agevolazioni che ormai la legislazione moderna ha giustamente accordato, non soltanto al lavoratore, ma anche al suo nucleo familiare. E se eventualmente, per esempio in materia di infortuni sul lavoro, esistessero in uno dei due Paesi disposizioni restrittive nei riguardi dell'operaio infortunato, queste non sono applicate nel Paese dove l'operaio stesso esplica come emigrato la sua attività.

Naturalmente queste agevolazioni sono disciplinate da controlli tecnici a mezzo di competenti, di medici e di elementi che regolano questa vasta e complessa materia.

Per questo la Convenzione contempla e richiama la collaborazione delle Autorità amministrative, consolari e anche diplomatiche, per facilitare l'espletazione di tutti i problemi contemplati negli Accordi raggiunti e stipulati. Esistono, ad esempio, disposizioni che regolano i rapporti tra gli istituti assicurativi dei due Paesi; disposizioni sull'ammontare dei salari, sulle trattenute e particolarmente sulle rimesse degli emigrati; problema questo che ha assunto una notevolissima importanza specie per la notevole massa di operai minatori partiti dall'Italia e ormai stabilmente residenti in Belgio nella zona mineraria. Sono centinaia

e centinaia di milioni di buona valuta estera che affluiscono mensilmente in Italia e che contribuiscono al miglioramento della nostra situazione monetaria e facilitano i nostri scambi commerciali con l'estero.

La Convenzione esamina altri aspetti dettagliati di questa complessa materia per i quali sono state proposte decisioni soddisfacenti per entrambi i Paesi. Data la diversità e l'importanza della materia è naturale possano sorgere divergenze, facilmente risolvibili però tra le Parti contraenti, anche per il fatto che la Convenzione ha la durata di un anno e quindi alla sua scadenza le Parti interessate possono chiedere di inserirvi modifiche o aggiunte.

Il termine breve di un anno è anche attenuato dal fatto della tacita rinnovazione ad ogni sua scadenza: però sarebbe consigliabile che, allo scadere annuale, la rinnovazione potesse essere fatta per un discreto periodo di anni, perchè più semplici, più sicuri e più larghi sarebbero gli sviluppi e i rapporti tra i due Paesi, non soltanto in materia emigratoria, ma anche per i problemi marginali che accompagnano il fenomeno dell'emigrazione. Infine la Commissione si permette di raccomandare al Governo e alle Autorità responsabili un controllo prudente, oculato ed efficace sulla osservanza delle norme stabilite nella Convenzione in modo che i lavoratori italiani in Belgio, specie i minatori, abbiano dalla Patria quella assistenza e quel senso di solidarietà che li tenga uniti e affezionati al loro Paese di origine.

Per le brevi considerazioni sopra esposte la Commissione propone al Senato l'approvazione del disegno di legge relativo alla ratifica della Convenzione in oggetto.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione sulle assicurazioni

sociali conclusa a Bruxelles, tra l'Italia ed il Belgio, il 30 aprile 1948.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.